

Oggetto prot 48885/2018
Mittente Marco Nanni <nannimarco@cattolica.net>
Destinatario Bendini, Francesco
<bendinifrancesco@cattolica.net>
Cc Costa, Lorella <CostaLorella@cattolica.net>,
Santato, Silvia <SantatoSilvia@cattolica.net>
Data 10-01-2019 18:11



- prot 48885 - 2018.pdf (~553 KB)

Come già concordato verbalmente, si comunica quanto segue:

Premesso che,

- con nota prot. 48885 del 18/12/2018, acclusa alla presente l'agenzia delle entrate notificava atto di accertamento dell'imposta di registro relativo alla sentenza della corte di appello di Bologna causa F.lli Paparoni/Comune di Cattolica per l'importo di € 4.478,75.
- non era possibile oltre il termine del 15/12/2018 richiedere variazioni di bilancio;
- il capitolo 420005 presenta uno stanziamento per l'anno 2019 pari ad € 1.500,00;

Si chiede con la presente una integrazione di fondi sul capitolo di cui sopra dell'importo necessario al pagamento dell'imposta di registro.

Si precisa che la scadenza del pagamento è fissata entro 60gg dalla notifica pertanto 18/02/2019.

Cordialmente

--

Marco Nanni
Servizio Affari Legali - Contenzioso
Comune di Cattolica
Tel 0541/966786

PROVINCIALE CIVOLANI MARIA RITA

avverte

COMUNE DI CATTOLICA

DOMICILIATO IN
PIAZZA ROOSVELT 5 47841 CATTOLICA (RN)
IN QUALITA' DI CONVENUTO/A

C.F. 00343840401 FASC.

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001840/2017

DEL 09/08/17 EMESSO DAL CORTE DI APPELLO

per i seguenti motivi:

TRATTASI DI SENTENZA DI SECONDO GRADO PORTANTE DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO. LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA È STATA EFFETTUATA APPLICANDO ALLA BASE IMPONIBILE FORMATA DA EURO 113.010,00 PER CAPITALE + EURO 36.003,13 PER INTERESSI L'ALIQUOTA PROPORZIONALE DEL 3%, PREVISTA DALL' ART. 8 LETT. B), TARIFFA PARTE PRIMA ALLEGATA AL D.P.R. 131/86.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTO:

RAPPRESENTANTE DIFENSORE: AVV. ROSSI GIADA AVV. MASCIOLI GUIDO AVV. ROSSI GAETANO DOMENICO

CONTROPARTE: PAPANONI ERMES + 2

CANCELLERIA DI BOLOGNA - REP. N. 1921/17 RG N. 324/15

È NECESSARIO FAR PERVENIRE COPIA DEL VERSAMENTO MOD. F23 ALL UFFICIO UT BO2 DI VIA LARGA N. 35

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	4.470,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	8,75
	TOTALE DOVUTO	4.478,75 EURO

E

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica

Protocollo N. 0048885/2018 del 18/12/2018

Funzionario responsabile del procedimento **MAZZEO GABRIELE**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso. La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere presentato a notificato alla Direzione

- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo.

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- il ricorso se notificato via PEC ovvero l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica del ricorso o la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento)

